Allegato 1

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

**DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, OSSERVATORIO E DOCUMENTAZIONE**

# Procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg. del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Disciplina autorizzativa per le discariche di rifiuti e relative modifiche.


***PARTE PRIMA*** ***3***

*1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER NUOVI IMPIANTI, RINNOVI, MODIFICHE DI IMPIANTI ESISTENTI E COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 209* *3*

*1.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA* *3*

*1.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA* *4*

*1.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE* *6*

*1.4 DIRETTORE TECNICO* *7*

***PARTE SECONDA*** ***8***

*2 DEFINIZIONI* *8*

*2.1 VARIANTI SOSTANZIALI* *8*

*2.2 VARIANTI NON SOSTANZIALI* *8*

***PARTE TERZA*** ***10***

*3 PROCEDURE* *10*

*3.1 AVVIO DEL PROCEDIMENTO* *10*

*3.2 NUOVI IMPIANTI E VARIANTI SOSTANZIALI* *10*

*3.3 VARIANTI NON SOSTANZIALI* *12*

*3.4 RINNOVO AUTORIZZAZIONI* *12*

*3.4 bis RINNOVO AUTORIZZAZIONI ALLE IMPRESE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE* *13*

*3.5 VOLTURA AUTORIZZAZIONE – VARIAZIONE ASSETTO SOCIETARIO* *14*

*3.6 CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE – CAMBIO RESPOSNABILE TECNICO* *14*

*3.7 CAMBIO SEDE LEGALE* *14*

*3.8 IMPIANTI MOBILI* *14*

*3.9 CAMPAGNE CON IMPIANTI MOBILI* *16*

***PARTE QUARTA*** ***17***

*4 SPESE AMMINISTRATIVE* *17*

***PARTE QUINTA*** ***18***

*5 GARANZIE FINANZIARIE* *18*


fonte: http://burc.regione.campania.it

***PARTE SESTA*** ***24***
*6 IMPIANTISTICA E CRITERI DI GESTIONE* *24*
*6.1 DOTAZIONI MINIME PER GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI* *24*
*6.2 QUANTITA' MASSIMA STOCCABILE DI RIFIUTI* *24*
*6.3 STOCCAGGIO IN CUMULI* *25*
*6.4 STOCCAGGIO IN CONTENITORI E SERBATOI FUORI TERRA* *25*
*6.5 STOCCAGGIO IN VASCHE FUORI TERRA* *26*
*6.6 BONIFICA DEI CONTENITORI* *26*
*6.7 CRITERI DI GESTIONE* *26*
*6.8 MISCELAZIONE DI RIFIUTI* *26*
***PARTE SETTIMA*** ***27***
*7 GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPIANTI* *27*
*7.1 CENTRI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO RAEE* *27*
*7.2 IMPIANTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE* *31*
*7.3 IMPIANTI DI AUTODEMOLIZIONE* *31*
*7.4 DISCARICHE* *35*

fonte: http://burc.regione.campania.it

## PARTE PRIMA

### 1. Documentazione da produrre per nuovi impianti, rinnovi, modifiche di impianti esistenti e comunicazioni di cui all'art. 209 :

L'istanza va presentata tramite accesso alla piattaforma "*Sinfonia Ambiente*" alla quale si accede mediante identità digitale (SPID, CIE oppure CNS).
Il primo accesso dovrà essere eseguito dal Legale Rappresentante della proponente.
Una volta effettuato il login, l'utente potrà accedere alle principali funzionalità del sistema:

- Gestione profilo;
- Gestione istanze.

Al primo ingresso, il sistema esegue una verifica attraverso "Infocamere" per confermare che l'utente risulta effettivamente il Rappresentante Legale di una Società.
Una volta verificata l'identità, il sistema effettuerà la compilazione automatica dei campi; in ogni caso, il Legale Rappresentante potrà aggiornare i dati relativi al proprio profilo anagrafico.
Il Legale Rappresentante potrà delegare un diverso soggetto per la compilazione dell'istanza.
L'utente dovrà indicare la sede operativa per la quale si procede alla presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda la compilazione delle singole istanze, si rimanda al "*Manuale Utente*".

Di seguito, si specificano le indicazioni che devono contenere i documenti da caricare come allegati.

### 1.1.Documentazione Amministrativa

1.1.1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 del titolo di disponibilità dell'area dell'impianto (es: proprietà, locazione, comodato d'uso, etc.), con estremi di registrazione ovvero, per gli impianti pubblici da localizzare in area privata oggetto di procedura espropriativa, dichiarazione del proponente che il rilascio dell'autorizzazione con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio consentirà l'avvio della procedura espropriativa propedeutica alla realizzazione dell'opera.
Qualora l'area o l'immobile non sia in proprietà, nel titolo di disponibilità ( es.: locazione, comodato d'uso, ecc.) deve essere espressamente inserita una clausola dove il proprietario dichiara di essere consapevole che la consistenza immobiliare sarà destinata alla realizzazione e gestione di un impianto per smaltimento e/o recupero rifiuti e di assumersi l'obbligo del ripristino ambientale, a valersi anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, qualora per un qualsiasi motivo non provveda il locatario;

1.1.2. Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

1.1.3. Titoli, nomina ed accettazione dell'incarico da parte del Direttore Tecnico*;

* Direttore Tecnico: soggetto esperto e qualificato al controllo delle procedure, delle operazioni e degli strumenti di lavoro adottati dalle imprese nelle attività lavorative connesse alla gestione dei rifiuti negli impianti.


fonte: http://burc.regione.campania.it

## 1.2.Documentazione Tecnica

1.2.1 Relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:

a) localizzazione dell'impianto
b) descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche delle opere principali e accessorie proposte, nonché delle tecnologie adottate;
c) descrizione delle principali caratteristiche di processo e di funzionamento e indicazioni delle risorse utilizzate comprese acqua ed energia, precisando il loro approvvigionamento;
d) descrizione dettagliata delle aree al servizio dell'impianto (aree di conferimento, di lavorazione, di stoccaggio rifiuti recuperati, di rifiuti da smaltire, uffici, etc) con indicazione anche grafica delle rispettive superfici;
e) descrizione della viabilità di accesso;
f) elenco delle tipologie di rifiuti da stoccare e/o trattare secondo codifica europea, specificando i seguenti dati necessari da inserire nella tabella relativa ai rifiuti gestiti: peso specifico, t/g, t/anno, mc/g, mc/anno;
g) modalità di stoccaggio e/o trattamento ivi comprese le operazioni preliminari (cernita, selezione);
h) quantità massima stoccabile di rifiuti calcolata secondo le indicazioni di cui alla Parte VI Impiantistica Punto 6.2;
i) quantità massima di rifiuti pericolosi e/ o non pericolosi specificata per ciascuna delle operazioni di cui agli allegati B (operazioni di smaltimento) e C (operazioni di recupero) alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.Per le sole operazioni di recupero (Allegato C) è possibile l'accorpamento di tipologie di rifiuti della medesima natura in analogia a quanto previsto dal D.M. 5.2.98. In tal caso, fermo restando il rispetto dei quantitativi totali massimi autorizzati, l'operazione di Messa in Riserva (R13) potrà avvenire stoccando nell'area di pertinenza anche più tipologie di rifiuti aventi medesima natura, previa idonea separazione con setti divisori mobili ed indicazione dei singoli codici EER di riferimento;
j) giorni di lavoro settimanali e ore di lavoro giornaliere (articolazione su turni lavorativi) nonché giorni di lavoro annuali;
k) indicazione sulla collocazione finale dei prodotti recuperati;
l) indicazione dei codici EER dei rifiuti in uscita decadenti dalle operazioni di trattamento, i rispettivi quantitativi stimati (mc e t) conformemente alle aree dedicate al deposito, le rispettive operazioni di stoccaggio (messa in riserva e/o deposito preliminare) nonché le rispettive aree di stoccaggio;
m) illustrazione delle caratteristiche delle emissioni previste con indicazione delle quantità delle stesse e con l'indicazione delle caratteristiche degli impianti di abbattimento e convogliamento per contenerle nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
n) definizione delle procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire (misure di prevenzione);
o) descrizione della modalità di smaltimento finale delle acque reflue comunque prodotte;

1.2.2 Autocertificazione a firma di tecnico abilitato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi, attestante la capacità produttiva dell'impianto ai sensi della Circolare del Ministro dell'Ambiente del 13 luglio 2004, al fine di verificare l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA o di autorizzazione AIA, di cui alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

1.2.3 Autocertificazione attestante il possesso dei provvedimenti edilizi relativi a tutti i manufatti presenti all'interno dell'impianto con specifica indicazione del medesimo (Permesso a costruire, DIA, SCIA, concessione in sanatoria, etc);

1.2.4 Relazione Tecnica attestante l'idoneità del suolo e del sottosuolo in relazione all'intervento


fonte: http://burc.regione.campania.it

che si intende realizzare;

1.2.5 Relazione acustica previsionale, redatta da tecnico abilitato, sulle sorgenti sonore presenti nell'impianto;

1.2.6 Relazione sulle emissioni in atmosfera, redatta da tecnico abilitato, contenente:
- le tecniche adottate per il contenimento e/o riduzione delle emissioni;
- le caratteristiche tecniche dei sistemi di contenimento e/o abbattimento delle emissioni scelti tra quelli previsti dalla DGRC n. 243 del 08/05/2015;
- stima quali-quantitativa con allegato calcolo teorico utilizzato, dei flussi di massa delle emissioni prodotte, misurati a valle dei sistemi di abbattimento, ove previsti, o dei singoli punti di emissione, e le relative concentrazioni, riferite ad ogni punto di emissione;
- planimetria generale in scala l:100 / 1:200, o altre scale purché leggibili, redatta da tecnico abilitato, riportante il lay-out, i sistemi di captazione, le canalizzazioni, i sistemi di abbattimento ed i punti di emissioni numerati in ordine crescente con legenda;

1.2.7 Relazione di ripristino ambientale dell'area oggetto dell'intervento;

1.2.8 Documentazione relativa agli scarichi acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura:

a) planimetria delle reti di scarico acque reflue in scala 1/100 o 1/200, con la chiara indicazione: dei punti di prelievo di acqua (lavandini, lavatoi, rubinetti, etc.), del percorso della rete di scarico con rappresentazione di griglie, pozzetti, impianto di depurazione acque reflue, punti di recapito in pubblica fognatura e quant'altro necessario ad una chiara rappresentazione del sistema di scarico;
b) elaborati grafici di dettaglio (pianta e sezione) dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, del particolare costruttivo del/dei punti di immissione nella fognatura pubblica (allaccio fognario);
c) relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da tecnico abilitato riportante le indicazioni relative agli Scarichi in pubblica fognatura;

1.2.9 Documentazione relativa agli scarichi acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale o sul suolo:

a) planimetria delle reti di scarico acque reflue in scala 1/100 o 1/200, con la chiara indicazione: dei punti di prelievo di acqua (lavandini, lavatoi, rubinetti, etc.), del percorso della rete di scarico con rappresentazione di griglie, pozzetti, impianto di depurazione acque reflue, punti di recapito in corpo idrico superficiale e quant'altro necessario ad una chiara rappresentazione del sistema di scarico;
b) elaborati grafici di dettaglio (pianta e sezione) dell'impianto di trattamento delle acque di scarico, del particolare costruttivo del/dei punti di immissione in corpo idrico superficiale;
c) concessione/parere/nullaosta allo scarico, rilasciato dall'autorità addetta alla gestione del corpo idrico;

1.2.10. Relazione tecnica ai sensi della DGRC n. 223/2019 sottoscritta e asseverata da Tecnico Abilitato in materia antincendio e relativo elaborato grafico, conformemente alla normativa antincendio vigente. Nel caso in cui l'attività non sia soggetta alla normativa antincendio, dichiarazione di esclusione dall'obbligo dell'ottemperanza, resa ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante e di un Tecnico abilitato in materia antincendio;

1.2.11 Relazione tecnica EoW, qualora il progetto preveda operazioni di recupero di cui all'art.184ter del D. lgs 152/06 e s.m.i., nella quale specificare per ogni CER le procedure, le modalità, i criteri, le attrezzature utilizzate ai fini della produzione di materiale EoW nonché le modalità di stoccaggio. Qualora trattasi di procedura "caso per caso" si dovrà tener conto delle linee guida SNPA. Inoltre, sia per i casi per i quali sono stati emanati i regolamenti di cui al c. 2 art.184-ter Dlgs 152/2006 e sia per la procedura "caso per caso" c.3 art.184-ter D.lgs. n. 152/2006 dovranno essere indicati i lotti di riferimento del materiale EoW espressi in mc e tonnellate, tenendo conto anche delle dimensioni delle aree individuate per il loro stoccaggio in attesa di certificazione. Per il materiale EoW "caso per caso" produrre uno schema di


fonte: http://burc.regione.campania.it

dichiarazione di conformità di cessazione della qualifica rifiuto, resa dal produttore per ogni singolo lotto, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, contenente tutte le informazioni attestanti il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, riportando le seguenti informazioni minime: ragione sociale del produttore, caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, quantificazione del lotto di riferimento espresso in mc e tonnellate, rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari ove previsti;

1.2.12. Relazione dettagliata di inquadramento urbanistico e ambientale, sottoscritta dal richiedente e dal tecnico progettista, nella quale siano riportati (anche graficamente) il contesto urbanistico e gli insediamenti residenziali delle aree limitrofe entro un raggio di almeno 500 metri dal perimetro dell'impianto da realizzare, e qualora il progetto preveda la variante urbanistica, ai sensi del comma 6 art.208 Dlgs 152/2006, le motivazioni che hanno determinato la scelta progettuale di attuare l'intervento in variante urbanistica. In relazione si dovrà tener conto della zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale, sia dell'area di intervento sia delle aree limitrofe, nonché di ogni altro elemento caratterizzante le predette aree;

1.2.13. Dichiarazione nella quale si attesti se il sito rientra negli elenchi del Piano Regionale di Bonifica;

1.2.14. Autodichiarazione attestante la conformità dell'area oggetto dell'intervento rispetto agli obiettivi del Piano Territoriale Regionale;

1.2.15. Ai sensi dell'art.2 L.R.n. 59/2018, lettera affidamento dell'incarico o contratto reso nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza sottoscritta dal committente unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in conformità al D.P.R.. n.445/2000;

1.2.16. Per i nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti, in relazione alle caratteristiche dell'impianto e del processo produttivo, qualora nell'impianto vengano trattati rifiuti con potenziali emissioni odorigene, produrre documentazione circa la valutazione dell'impatto olfattivo tenendo come riferimento il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28 giugno 2023, recante gli *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività",* unitamente ai relativi allegati.

### 1.3. Inquadramento territoriale

1.3.1 Corografia scala 1:25000 e planimetria 1:5000 con la localizzazione dell'area oggetto dell'intervento;

1.3.2 Planimetria dell'insediamento in scala 1:500 o 1:1000 che inquadri l'impianto in un contesto urbanistico;

1.3.3 Planimetria in scala 1:50/ 1:100 / 1:200, o altre scale purché leggibili, dei corpi di fabbrica opportunamente quotata, del layout rifiuti e organizzazione dell'impianto;

1.3.4 Sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:50/ 1:100/ 1:200 **,** o altre scale purché leggibili , opportunamente quotati;

1.3.5 Planimetria in scala 1:50/ 1:100 / 1:200, o altre scale purché leggibili , con gli schemi delle reti impiantistiche con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque e del sistema antincendio, con indicazione del recapito finale allegando eventuale autorizzazione alla immissione in corpo superficiale o in pubblica fognatura";

1.3.6 Estratto del vigente Strumento Urbanistico e relative norme tecniche di attuazione;

1.3.7 Estratto planimetria catastale aggiornata ;

1.3.8 Autocertificazione, resa da tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i., del Certificato di destinazione urbanistica con specificazione degli eventuali vincoli insistenti sull'area ivi compresa l'appartenenza o meno alle aree a rischio idrogeologico


fonte: http://burc.regione.campania.it

perimetrate dalla competente Autorità di Bacino;

### 1.4 Direttore Tecnico

#### 1.4.1 Titolo di Studio e requisiti soggettivi del Direttore Tecnico

I Titoli di Studio ed i requisiti professionali riconosciuti dalla Regione Campania per lo svolgimento del ruolo di Direttore Tecnico sono i seguenti:

a) Laurea triennale o magistrale ad indirizzo scientifico;
b) Diploma di scuola media superiore più Corso di Formazione Professionale in materia di gestione impianti rifiuti presso enti accreditati con obbligo di aggiornamento quinquennale;
c) Diploma di scuola media inferiore più Corso di Formazione Professionale in materia di gestione impianti rifiuti presso enti accreditati con obbligo di aggiornamento quinquennale, più 3 anni di esperienza;
d) Esperienza acquisita di almeno 3 anni come titolare di impresa operante nel settore del trattamento dei rifiuti oppure con affiancamento al Direttore Tecnico dell'Azienda*.

* L'esperienza acquisita, a) come titolare di impresa operante nel settore del trattamento dei rifiuti oppure b) con affiancamento al Direttore Tecnico dell'Azienda, deve essere dimostrata nei modi seguenti:

I. con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da parte del Legale Rappresentante dell'impresa presso la quale è stata maturata l'esperienza;
II. con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da parte del diretto interessato;

Requisiti soggettivi del Direttore Tecnico:

Il possesso dei requisiti soggettivi del Direttore Tecnico deve essere dimostrato, da parte del professionista nominato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, relativamente alle seguenti fattispecie:

a) Non trovarsi in stato di interdizione legale e/o di interdizione temporanea dagli uffici;
b) Non aver riportato condanna passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
    I. A pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
    II. Alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
    III. Alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) Non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni 8 (ora art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).


fonte: http://burc.regione.campania.it

## PARTE SECONDA

## 2. DEFINIZIONI

### 1.1. Varianti sostanziali

La variante sostanziale si configura allorquando si modificano strutture e/o superfici e/o le fasi di gestione dei rifiuti e/o i quantitativi di rifiuti gestiti.
Pertanto, si configura una variante sostanziale nei seguenti casi:

1.1.1. Ampliamento delle superfici delle strutture edilizie interne o esterne al perimetro dell'impianto, oltre la soglia del 10%;
1.1.2. Ampliamento o riduzione della intera superficie sulla quale insiste l'impianto, oltre la soglia del 10%;
1.1.3. Aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso, oltre la soglia del 10%;
1.1.4. Aumento del numero dei codici CER , oltre la soglia del 10%;
1.1.5. Variazione del ciclo produttivo con modifica delle operazioni di smaltimento o di recupero rispetto a quelle già autorizzate, così come definite dagli Allegati B e C della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;
1.1.6. La sostituzione di codici di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi;
1.1.7. La miscelazione di rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e smi;
1.1.8. La integrazione o la sostituzione di codici di rifiuti che sono regolamentati dalle seguenti norme di settore:
- Rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs. 49/2014)
- Rifiuti sanitari ( D.P.R. n. 254/2003)
- Veicoli fuori uso ( D.lgs. 209/2003)
- Recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto ( D.lgs. 248/2004)
- Oli usati ( D.lgs. 95/92)

### 1.2. Varianti non sostanziali

Sono da considerare varianti non sostanziali gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria così come definiti dall'art. 3 del DP.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici.
La variante non sostanziale deve essere necessariamente comunicata all'ufficio competente che provvederà a emettere apposito decreto dirigenziale di presa d'atto.
Sono altresì da considerare varianti non sostanziali:

1.2.1. Ampliamento delle superfici delle strutture edilizie interne o esterne al perimetro dell'impianto, al di sotto della soglia del 10%;
1.2.2. Ampliamento o riduzione della intera superficie sulla quale insiste l'impianto, al di sotto della soglia del 10% ; in tal caso occorre attestare che gli interventi siano comunque compatibili con le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia adottate dal comune sede dell'impianto;
1.2.3. L'inserimento della fase R13 ( messa in riserva) per quelle aziende già autorizzate alla fase D15 ( Deposito preliminare), per le medesime tipologie di rifiuti, in applicazione dell'art. 179 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii sui criteri di priorità della gestione dei rifiuti;
1.2.4. La sostituzione e/o lo spostamento di attrezzature e macchinari al servizio dell'impianto, purché non ci sia un incremento significativo delle emissioni in atmosfera;
1.2.5. L'incremento dei codici CER e/o dei quantitativi di rifiuti già autorizzate, nel limite del 10%, purché compatibile con la potenzialità dell'impianto;
1.2.6. La sostituzione di codici di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, purché appartenenti alla stessa classe;


fonte: http://burc.regione.campania.it

Eventuali richieste di varianti non sostanziali, successive alla prima, con esclusione degli interventi di ordinaria manutenzione, dovranno essere valutate al fine di accertare se tali varianti, complessivamente, configurino una modifica sostanziale; in tal caso dovrà essere valutata anche l' assoggettabilità alle procedure VIA di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.


fonte: http://burc.regione.campania.it

## PARTE TERZA

# 3 PROCEDURE

## 3.1 Avvio del Procedimento

È la fase che inizia con la presentazione della domanda e si concretizza con l'invio all'Azienda richiedente della formale comunicazione di avvio del procedimento.
La presentazione della domanda costituisce l'adempimento attraverso il quale il gestore di un impianto manifesta la volontà di richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
L'Ufficio esegue, preliminarmente, un controllo dell'istanza per verificarne la completezza e la conformità rispetto a quanto previsto dal presente Atto.
Nel caso in cui l'istanza non dovesse essere completa, la ditta sarà invitata a regolarizzarla nel termine di 30 giorni e solo in tal caso si configurerà l'avvio del procedimento.
Nel caso in cui il termine concesso decorra infruttuosamente non si darà seguito all'istanza in quanto improcedibile.

## 3.2 Nuovi impianti e varianti sostanziali

Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza di cui al punto 1, corredata dal progetto e relativa documentazione alla Unità Operativa Semplice (U.O.S.) territorialmente competente, che convocherà apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 3 dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii .
Sulla scorta delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi il Dirigente dell'Unità Operativa competente emetterà il provvedimento finale (decreto di autorizzazione ovvero di diniego) alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Detto provvedimento dovrà includere anche le eventuali prescrizioni e condizioni relative alle emissioni in atmosfera e scarichi acque reflue, incluse nell'autorizzazione unica.
Con il decreto di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, ovvero alla realizzazione di una variante sostanziale, sarà stabilito anche un congruo termine entro il quale dovranno essere completati i lavori.
Il soggetto proponente dovrà comunicare all'Unità Operativa e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei Lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi.
La competente U.O.S, sia per i nuovi impianti che per le varianti sostanziali, a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori, acquisite in originale la perizia asseverata e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, specificate al punto 5 del presente atto, provvederà a comunicare al soggetto proponente e a tutti gli Enti competenti, la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto ed il termine di scadenza dell'autorizzazione.
I progetti, qualora riconducibili alle tipologie riportate negli Allegati III e/o IV della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, dovranno essere assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di VIA. In tale ultimo caso troveranno applicazione le procedure di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/06.
I progetti che possono determinare incidenze significative su uno o più siti individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" dovranno essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza (VI) secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997.
Per entrambi i casi sopraesposti l'istruttoria sarà subordinata all'acquisizione del relativo parere di compatibilità ambientale.
Per i siti che rientrano negli elenchi del Piano Regionale di Bonifica, nell'ambito della conferenza di


fonte: http://burc.regione.campania.it

servizi dovrà essere verificato lo stato del procedimento ambientale anche al fine di valutare, con il supporto degli enti competenti, le eventuali prescrizioni da inserire nel provvedimento finale.

Nell'ambito della conferenza di servizi, per gli impianti da ubicarsi in aree aventi destinazione urbanistica diversa da quella industriale e/o artigianale, per i quali è prevista la variante urbanistica comma 6 art. 208 Dlgs 152/2006, il comune territorialmente competente dovrà esprimersi sulla fattibilità attraverso apposita delibera di consiglio comunale.
E' opportuno precisare che allorché per i manufatti esistenti nell'impianto fosse in itinere procedura di condono edilizio, nell'attestazione del comune dalla quale si evince che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata deve essere precisato che la richiesta di sanatoria è riferita ad una destinazione d'uso coerente con l'attività ivi esercitata.

Qualora il titolo di disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto abbia una durata inferiore a quella dell'Autorizzazione Unica, almeno 180 gg prima della scadenza dello stesso, il gestore dell'impianto è onerato a presentare all'Autorità competente (UOS) l'atto di eventuale rinnovo o comunque del titolo che attesta la disponibilità del sito. Di contro, seguirà la revoca del provvedimento autorizzatorio ex art. 208 D. Lgs. 152/06.

La copertura assicurativa deve essere garantita per un periodo di almeno un anno ulteriore rispetto alla durata dell'autorizzazione. In caso di polizza assicurativa di durata inferiore ai dieci anni di validità rispetto al titolo autorizzatorio, resta ferma la possibilità per il gestore dell'impianto di integrare successivamente e prima della relativa scadenza le garanzie finanziarie a copertura dell'intero periodo di validità decennale dell'Autorizzazione Unica.

A progetto approvato, la costruzione dell'impianto deve iniziare ed i relativi lavori devono essere ultimati entro i tempi stabiliti dal decreto autorizzatorio; per casi particolari rappresentati dalla parte richiedente, è possibile che l' U.O.S conceda la proroga dei suddetti termini; in ogni caso, ai sensi del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 in materia di permesso a costruire, i lavori approvati devono iniziare entro un anno dall'approvazione e concludersi entro tre anni.

In coerenza con la disciplina di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. qualora, a seguito di controlli, risulti che gli impianti autorizzati non siano conformi all'autorizzazione o che non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, si adotteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, specifici atti di:

a) diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Prima dell'avvio dell'esercizio, in caso di nuova realizzazione del manufatto edilizio oggetto di Permesso per Costruire o titolo equivalente, unitamente alla Comunicazione di fine lavori la ditta dovrà trasmettere alla U.O.S. territorialmente competente la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) a firma di tecnico abilitato.
Inoltre, occorre presentare relazione tecnica asseverata con report fotografico attestante la congruità del progetto realizzato con quello autorizzato.
L'autorizzazione all'esercizio di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, ai sensi del comma 1 art. 208 D.lgs. 152/06, nonché quella relativa ai Centri di raccolta ed impianti di recupero dei veicoli fuori uso di cui al D.lgs. n. 209/2003 e ss. mm. ii. , è rilasciata per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

Gli impianti di gestione da autorizzare in procedura ordinaria devono essere indipendenti e separati


fonte: http://burc.regione.campania.it

fisicamente da attività estranee limitrofe (a mezzo di strutture fisse).

È ammessa la condivisione di uffici, servizi igienici, pesa e dell'impianto di depurazione delle acque al servizio di un'area condominiale laddove esista la possibilità di reti di scarico delle acque di piazzale, delle coperture e di processo separate.

Le Ditte già iscritte nel Registro Provinciale delle Imprese ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, che ottengono l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del precitato D.lgs., dovranno comunicare tempestivamente alla U.O.S. territorialmente competente l'avvenuta cancellazione.

### 3.3 Varianti non sostanziali

La variante non sostanziale viene approvata con Decreto del Dirigente dell'U.O.S territorialmente competente

Il soggetto richiedente è tenuto a presentare tramite piattaforma "*Sinfonia Ambiente*" la seguente documentazione:

3.3.1. Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, relativa alla descrizione della variante proposta. L'elaborato, altresì, dovrà contenere anche l'attestazione del tecnico circa l'idoneità dell'impianto a recepire la predetta variante;

3.3.2. Elaborato grafico con rappresentazione dello stato di fatto e della variante di progetto;

3.3.3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenente gli estremi di idoneo titolo edilizio previsto dal DPR n. 380/2001 e/o parere del Comune unicamente per gli impianti esistenti qualora la modifica non sostanziale riguardi anche aspetti di natura edilizia;

3.3.4. Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.lgs. 159/2011;

La U.O.S territorialmente competente, in caso di dubbi sulla sostanzialità o meno della variante, si riserva di interpellare gli Enti competenti e/o di indire e convocare apposita Conferenza di Servizi.

Analoga procedura sarà applicata ogni qualvolta vi è la necessità di adeguamento ai Decreti Ministeriali del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica come, ad esempio, i D.D.M.M. 69/2018, 188/2020, 127/2024, ed eventuali e successive integrazioni.

### 3.4. Rinnovo autorizzazioni

Il soggetto proponente dovrà inviare tramite piattaforma "*Sinfonia Ambiente*" apposita istanza corredata dalla documentazione sottoelencata all' U.O.S territorialmente competente.

3.4.1. Garanzie finanziarie di cui alla parte V del presente atto;

3.4.2. Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

3.4.3. Perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti; ove fosse in itinere procedura di condono edilizio, occorre produrre attestazione dell'Amministrazione Comunale dalla quale si evinca che la pratica di condono edilizio non è stata esaminata;

3.4.4. Relazione, redatta in conformità del punto 1.2.1 e contenente la documentazione di cui


fonte: http://burc.regione.campania.it

ai punti 1.2.6[1]*, 1.2.8 e 1.2.9 della Parte Prima, asseverata di tecnico abilitato attestante la permanenza della conformità dell'impianto al progetto approvato con l'atto autorizzativo di cui si chiede il rinnovo;

3.4.5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 del titolo di disponibilità dell'area dell'impianto attualizzato (es: proprietà, locazione, comodato d'uso,etc.), contenente gli estremi di registrazione.

La competente U.O.S dopo l'istruttoria e previa acquisizione della garanzia finanziaria di cui alla Parte 5 , emetterà decreto di rinnovo dell'autorizzazione.

L'Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa all'Azienda e la conferma del parere ai soggetti competenti in materia ambientale ( Enti d'Ambito, ATO, Comuni, altri uffici regionali, etc.).
Per il rinnovo dell'autorizzazione sarà richiesta all'Amministrazione Provinciale competente per territorio apposita certificazione attestante la regolarità dell'attività di gestione dei rifiuti, il rispetto delle prescrizioni e quant'altro disposto dall'art. 197 del D.lgs. 152/2006.

Quando la domanda di rinnovo è stata presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione e il procedimento non dovesse concludersi nei termini previsti dalla normativa vigente, l'attività potrà proseguire fino alla emanazione del provvedimento di rinnovo, previa estensione della garanzia finanziaria; in tal caso la U.O.S territorialmente competente provvede a fornire apposita certificazione per il prosieguo dell'attività.
In caso di inosservanza del termine di cui sopra, alla scadenza dell'autorizzazione, l'attività sarà sospesa fino all'emissione del Decreto di autorizzazione.

**3.4 bis Rinnovo autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale**

Per le ditte in possesso di certificazione ambientale si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del D.lgs. 152/06 e del D.D. n. 445 del 01.07.2015.
In questo caso la documentazione va presentata almeno 180 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione.
Il soggetto proponente dovrà inviare apposita istanza tramite piattaforma "*Sinfonia Ambiente*".

L'ufficio, riscontrata la regolarità della documentazione e la congruità delle garanzie finanziarie, emetterà apposito provvedimento di presa d'atto contenente, tra l'altro, la nuova data di scadenza dell'autorizzazione.
Nel caso che la certificazione ambientale in possesso della ditta dovesse avere una validità temporale inferiore a 10 anni-la ditta è obbligata a trasmettere alla U.O.S. competente, oltre all'audit annuale, il rinnovo della certificazione ambientale. In caso di inosservanza la U.O.S. competente procederà a:

a) diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

* [1] per la stima quali-quantitativa dei flussi di massa delle emissioni prodotte, misurati a valle dei sistemi di abbattimento, ove previsti, o dei singoli punti di emissione, e le relative concentrazioni, riferite ad ogni punto di emissione, possono essere presi a riferimento le risultanze delle analisi effettuate più recenti;


fonte: http://burc.regione.campania.it

### 3.5. Voltura autorizzazione - Variazione assetto societario

La presa d'atto relativa alla variazione dell'assetto societario o di voltura dell'autorizzazione avviene con Decreto del Dirigente dell' U.O.S territorialmente competente

.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare tramite piattaforma "*Sinfonia Ambiente*" la seguente documentazione:

3.5.1. Voltura della garanzia finanziaria;

3.5.2. Atto notarile o scrittura privata con autentica notarile di cessione o fitto di ramo d'azienda, verbale di assemblea degli Organi societari, debitamente registrato; nel caso di variazioni dell'assetto societario verbale di assemblea degli organi societari, debitamente registrato;

3.5.3. Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

3.5.4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di voltura, del titolo di disponibilità dell'impianto (es.: locazione, comodato d'uso ecc.), con indicazione degli estremi di registrazione.

In casi particolari, l'Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa.

### 3.6. Cambio legale rappresentante – Cambio Direttore tecnico

La presa d'atto relativa al cambio del legale rappresentante o del Direttore Tecnico avviene con Decreto del Dirigente dell' U.O.S territorialmente competente.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare alla Unità Operativa territorialmente competente la seguente documentazione:

3.6.1. Atto (Verbale di Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, etc.) con il quale è stato formalizzato il cambio del legale rappresentante o del direttore tecnico;

3.6.2. Nomina e Accettazione dell'incarico di RT

3.6.3. Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011.

In casi particolari, l'Ufficio potrà richiedere documentazione integrativa.

### 3.7. Cambio sede legale

La presa d'atto relativa al cambio della sede legale avviene con Decreto del Dirigente U.O.S territorialmente competente.

Il soggetto proponente è tenuto a presentare tramite piattaforma "*Sinfonia Ambiente*" alla Unità Operativa territorialmente competente la seguente documentazione:

3.7.1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenente gli estremi dell'atto con il quale è stato formalizzato il cambio della sede legale ;

3.7.2. Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

### 3.8 Impianti Mobili

Per impianto mobile si intende una struttura tecnologica unica, o in casi particolari, un assemblaggio



fonte: http://burc.regione.campania.it

di strutture connesse tra loro, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo e non superiore a 120 giorni consecutivi. In caso di documentata impossibilità di concludere la campagna nel termine predetto, tale limite temporale potrà essere prorogato, previa valutazione del caso da parte dell'Ufficio.
Per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario (o più macchinari funzionalmente connessi) per l'effettuazione delle operazioni di smaltimento e/o recupero.

Non rientra nella definizione di impianto mobile una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree, viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti.
Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente indicate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.
L'impianto mobile deve essere nella piena ed esclusiva disponibilità del soggetto autorizzato.
L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile avviene con Decreto del Dirigente dell' U.O.S territorialmente competente.
Il richiedente l'autorizzazione deve produrre la seguente documentazione:

3.8.1 Autocertificazione relativa all'iscrizione della ditta alla CCIAA e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

3.8.2 Titolo di disponibilità dell'impianto;

3.8.3 Relazione tecnico descrittiva contenente le seguenti indicazioni:

a) scheda tecnica del macchinario individuato con marca, modello e matricola;
b) tipologia dei rifiuti trattabili con l'impianto, con specificazione delle caratteristiche e dei relativi codici;
c) descrizione del processo di trattamento;
d) caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'impianto;
e) modalità di svolgimento dell'attività;
f) sistemi e dispositivi di captazione, raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti, liquidi e solidi;
g) tecnologie adottate per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto nonché dispositivi per evitare l'inquinamento acustico.

Il provvedimento di autorizzazione dell'impianto mobile si configura, per espressa disposizione di legge, come autorizzazione all'esercizio e pertanto, non può essere considerata né come un'approvazione progettuale né come una omologazione dell'impianto stesso.
Il provvedimento avente valenza sull'intero territorio nazionale dovrà essere trasmesso a tutte le Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano.


fonte: http://burc.regione.campania.it

### 3.9. Campagne con impianti mobili

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno 20 (venti) giorni prima dell'installazione dell'impianto, inviare alla U.O.S territorialmente competente la comunicazione prevista dall'art. 208 del D.lgs. 152/2006 allegando alla stessa copia dell'autorizzazione; detta comunicazione dovrà inoltre contenere:

3.9.1. data di inizio e durata della campagna;
3.9.2. copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna;
3.9.3. descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività (corografia al 25.000, planimetria catastale, estratto P.R.G.);
3.9.4. modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività;
3.9.5. indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto con requisiti professionali analoghi a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale;
3.9.6. Garanzie finanziarie di cui alla successiva Parte V.

La durata di ciascuna campagna non può superare i 120 giorni consecutivi. Su istanza motivata del soggetto proponente, da presentarsi prima della scadenza del termine, può essere autorizzata una o più sospensioni dell'attività per un periodo cumulativo non superiore a 60 giorni. L'istanza deve specificare le motivazioni della sospensione richiesta e descrivere le misure previste per la messa in sicurezza del cantiere durante il periodo di inattività.

Qualora l'impianto mobile sia finalizzato allo svolgimento di operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti per le quali la vigente disciplina nazionale e regionale richieda l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, l'effettuazione della relativa campagna sarà subordinata alla preventiva acquisizione del parere di compatibilità ambientale; in tal caso il termine previsto dall'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/2006 inizia a decorrere dalla completa acquisizione degli elementi riportati al punto precedente.

Se la campagna richiesta rientra in un progetto già sottoposto a V.I.A. e l'impiego dell'impianto mobile è stato già preventivamente inserito nei lavori da effettuarsi, il giudizio di compatibilità ambientale è da ritenersi già acquisito, pertanto non risulta necessario nessun altro adempimento.

Un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all'interno di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti, autorizzati ai sensi degli artt. 214-216 ( procedure semplificate) o dell'art. 208 (procedura ordinaria) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..


fonte: http://burc.regione.campania.it

## PARTE QUARTA

## 4 SPESE AMMINISTRATIVE

Per l'esame istruttorio delle istanze i richiedenti sono tenuti al pagamento delle somme di seguito indicate, quale contributo delle spese di istruttoria:

4.1 Variazione assetto societario/cambio sede legale/voltura autorizzazione/ cambio legale rappresentante/direttore tecnico e comunicazione campagna di attività con impianto mobile: **€ 185,00;**

4.2 Rinnovo, rinnovo alle imprese in possesso di certificazione ambientale, integrazione e modifica non sostanziale autorizzazione: **€ 300,00**

4.3 Nuova autorizzazione e variante sostanziale: **€ 600,00**

Gli importi dovranno essere corrisposti in sede di compilazione dell'istanza sulla piattaforma SINFONIA AMBIENTE.


fonte: http://burc.regione.campania.it

## PARTE QUINTA

## 5. GARANZIE FINANZIARIE

### 5.1 Causale

Le garanzie finanziarie consistono in una polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata a favore del Presidente della Regione Campania per eventuali danni all'Ambiente che possano determinarsi nell'esercizio dell'Attività svolta, nonché per comportamenti commissivi od omissivi rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo. Le garanzie prestate coprono, altresì, le spese necessarie per l'eventuale smaltimento dei rifiuti, bonifica, dismissione di impianti ed attrezzature e/o ripristino anche ambientale del sito su cui insiste l'opificio.

### 5.2 Metodologia di calcolo per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

Le garanzie finanziarie sono rideterminate con il presente provvedimento nella seguente misura:

- € 360 per ogni tonnellata di rifiuti pericolosi stoccabili in ogni momento*;
- € 180 per ogni tonnellata di rifiuti non pericolosi stoccabili in ogni momento*;
- € 180 per ogni tonnellata di rifiuti pericolosi trattati **al giorno.
- € 90 per ogni tonnellata di rifiuti non pericolosi trattati **al giorno. Per gli impianti di compostaggio l'importo va moltiplicato per i giorni necessari ad un ciclo completo di compostaggio e comunque salvo eventuali e ulteriori valutazioni da parte dell'Autorità Competente alla emissione del provvedimento autorizzativo;

* Per rifiuti "stoccabili in ogni momento" si intendono quelli messi in riserva (R13), in deposito preliminare (D15), nonché quelli derivanti dall'attività di recupero.

** operazioni da D1a D14 e da R1 a R12

Si precisa che la garanzia finanziaria da prestare per le operazioni di trattamento di rifiuti è aggiuntiva alla garanzia da prestare per le attività di stoccaggio.

Pertanto, l'importo totale della garanzia finanziaria è determinato dalla seguente somma:

a) quota ottenuta dalla quantità massima di rifiuti stoccabile in ogni momento***;
b) quota ottenuta dalla quantità massima di rifiuti trattabili al giorno.

*** Per capacità massima di rifiuti "stoccabile in ogni momento" si intende la somma dei quantitativi di rifiuti messa in riserva (R13), in deposito preliminare (D15), e dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero.

Per gli impianti di autodemolizione gli importi delle garanzie finanziarie sono determinati sul numero di veicoli fuori uso conferiti, in base ai seguenti criteri di calcolo:

-€ 600 per veicoli di tipologia M1, N1
-€ 3.000 per veicoli di tipologia M2, N2
-€ 6.000 per veicoli di tipologia M3, N3
-€ 300 per veicoli a due o tre ruote


fonte: http://burc.regione.campania.it

Resta ferma, per ciascuna tipologia di attività, l'applicazione degli importi minimi da garantire come da tabella seguente.

| ATTIVITA' | IMPORTO MINIMO DA GARANTIRE |
|---|---|
| Attività di smaltimento di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti pericolosi.<br>(Ad eccezione delle discariche disciplinate dal D.Lgs. 36/2003). | € 350.000,00 |
| Attività di recupero di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti pericolosi. | € 350.000,00 |
| Centri di rottamazione<br>(ex D.Lgs. n.209/2003 e ss.mm.ii.) | € 350.000,00 |
| Attività di smaltimento di cui all'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi.<br>(Ad eccezione delle discariche disciplinate dal D.Lgs. 36/2003). | € 200.000,00 |
| Attività di recupero di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi. | € 200.000,00 |

Nel caso di impianti in cui coesistono differenti tipologie di attività, l'importo della garanzia finanziaria è calcolato sommando i contributi di ciascuna attività come sopra riportato, con un importo minimo da garantire comunque non inferiore all'importo minimo previsto in tabella (per l'attività per la quale è previsto l'importo minimo più elevato).

Prima della sottoscrizione della garanzia finanziaria, la Società proponente dovrà inviare alla U.O.S. competente un prospetto dettagliato, asseverato da un tecnico abilitato, che riporti i calcoli alla base dell'importo garantito. Resta ferma la facoltà dell'ufficio di richiedere, entro 30 giorni, i chiarimenti e/o le rettifiche ritenuti necessari.

### 5.3 Metodologia di calcolo per le discariche

Per le discariche di rifiuti non pericolosi**,** le garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dalla attivazione e la gestione operativa della discarica di rifiuti non pericolosi, comprese le operazioni di chiusura, devono essere prestate nei seguenti termini:

- Euro 1.250.000,00 (euro unmilioneduecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 0,01 mc a 250.000,00 mc.
- Euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 250.000,01 mc a 500.000,00 mc.
- Euro 3.750.000,00 (euro tremilionisettecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale


fonte: http://burc.regione.campania.it

autorizzata della discarica vada da 500.000,01 mc a 750.000,00 mc.
- Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 750.000,01 mc a 1.000.000,00 mc.
- Euro 6.250.000,00 (euro seimilioniduecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 1.000.000,01 mc a 1.250.000,00 mc.
- Euro 7.500.000,00 (euro settemilionicinquecentomila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 1.250.000,01 mc a 1.500.000,00 mc ed oltre.

Le garanzie finanziarie per gli obblighi relativi al periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica di rifiuti non pericolosi, per un periodo di trenta anni, devono essere prestate nei seguenti termini:

- Euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 0,01 mc a 250.000,00 mc.
- Euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 250.000,01 mc a 500.000,00 mc.
- Euro 2.250.000,00 (euro duemilioniduecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 500.000,01 mc a 750.000,00 mc.
- Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada a da 750.000,01 mc a 1.000.000,00 mc.
- Euro 3.750.000,00 (euro tremilionisettecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 1.000.000,01 mc a 1.250.000,00 mc.
- Euro 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 1.250.000,01 mc a 1.500.000,00 mc ed oltre.

Per le discariche di rifiuti pericolosi**,** le garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dalla attivazione e la gestione operativa della discarica di rifiuti pericolosi, comprese le operazioni di chiusura, devono essere prestate nei seguenti termini:

- Euro 2.500.000,00 (euro duemilionecinquecentomila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 0,01 mc a 250.000,00 mc.
- Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 250.000,01 mc a 500.000,00 mc.
- Euro 7.500.000,00 (euro settemilionicinquecentomila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 500.000,01 mc a 750.000,00 mc.
- Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 750.000,01 mc a 1.000.000,00 mc.
- Euro 12.500.000,00 (euro dodicimilionicinquecentomila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 1.000.000,01 mc a 1.250.000,00 mc.
- Euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 1.250.000,01 mc a 1.500.000,00 mc ed oltre.

Le garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dal periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica di rifiuti pericolosi, per un periodo di trenta anni, devono essere prestate nei seguenti termini:

- Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 0,01 mc a 250.000,00 mc.
- Euro 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 250.000,01 mc a 500.000,00 mc.
- Euro 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 500.000,01 mc a 750.000,00 mc.
- Euro 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada a da 750.000,01 mc a 1.000.000,00 mc.


fonte: http://burc.regione.campania.it

- Euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 1.000.000,01 mc a 1.250.000,00 mc.
- Euro 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 1.250.000,01 mc a 1.500.000,00 mc ed oltre.

Per le discariche di rifiuti inerti, le garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dalla attivazione e la gestione operativa della discarica di rifiuti inerti, comprese le operazioni di chiusura, devono essere prestate nei seguenti termini:

- Euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00), per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 0,01 mc a 250.000,00 mc.
- Euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 250.000,01 mc a 500.000,00 mc.
- Euro 2.250.000,00 (euro duemilioniduecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 500.000,01 mc a 750.000,00 mc.
- Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 750.000,01 mc a 1.000.000,00 mc.
- Euro 3.750.000,00 (euro tremilionisettecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 1.000.000,01 mc a 1.250.000,00 mc.
- Euro 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00) per cui la capacità totale autorizzata della discarica vada da 1.250.000,01 mc a 1.500.000,00 mc ed oltre.

Le garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti dal periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica di rifiuti inerti, per un periodo di trenta anni, devono essere prestate nei seguenti termini:

- Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 0,01 mc a 250.000,00 mc.
- Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 250.000,01 mc a 500.000,00 mc.
- Euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 500.000,01 mc a 750.000,00 mc.
- Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada a da 750.000,01 mc a 1.000.000,00 mc.
- Euro 1.250.000,00 (euro unmilioneduecentocinquantamila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 1.000.000,01 mc a 1.250.000,00 mc.
- Euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) per cui la capacità totale di deposito al momento della chiusura della discarica vada da 1.250.000,01 mc a 1.500.000,00 mc ed oltre.

Fermo restando che le garanzie nel loro complesso devono essere mantenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica:

- la garanzia per le operazioni di gestione operativa della discarica è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di approvazione della definitiva chiusura;
- la garanzia per le operazioni di gestione successiva alla chiusura della discarica è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di approvazione della definitiva chiusura: tale garanzia può essere prestata secondo piani almeno quinquennali rinnovabili sino alla copertura di 30 anni, previa presentazione di apposito Piano Finanziario autenticato da notaio - con relativa dichiarazione di impegno a copertura del periodo di anni trenta - sottoscritti dal Gestore.

Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'80% della capacità' autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.


fonte: http://burc.regione.campania.it

### 5.4 Casi di riduzione

Costituisce presupposto per la riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie l'adesione, da parte delle aziende interessate, ai sistemi di gestione ambientale. In particolare:

a) le aziende in possesso della registrazione di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) possono chiedere la riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della garanzia finanziaria come sopra determinata;
b) le aziende in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, possono chiedere la riduzione del 40% (quaranta per cento) dell'importo della garanzia finanziaria come sopra determinata.

Le riduzioni di cui ai precedenti punti a) e b) non sono cumulabili e sono ammesse previa dimostrazione e verifica del possesso dell'attestazione della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità.
Le aziende che intendano continuare ad avvalersi delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) dovranno dimostrare il permanere delle condizioni per il mantenimento del beneficio. Si precisa che nel caso di perdita di validità della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001, a pena di revoca dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta ad adeguare la garanzia finanziaria all'intero importo come sopra determinato.

### 5.5 Prestazione delle garanzie finanziarie e condizioni generali

Le garanzie sono prestate nel rispetto dello schema di polizza predisposto dal Servizio regionale competente. Esse potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni: resta fermo l'obbligo di rinnovo della polizza che dovrà intervenire almeno 180 giorni prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Per le campagne di attività con impianti mobili la durata minima della garanzia finanziaria è di 1 anno oltre la durata della campagna. Eventuali sospensioni dell'attività che comportino un prolungamento della campagna oltre la scadenza originaria della polizza potranno essere autorizzate esclusivamente previa estensione formale della garanzia stessa, da presentarsi secondo le modalità sopra indicate

Lo svincolo anticipato delle somme garantite, rispetto ai termini temporali di cui sopra, potrà avvenire, previa istanza motivata, solo ed esclusivamente a seguito di nulla osta da parte all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

La garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice o atto accessorio, deve essere consegnata in originale e la firma del sottoscrittore in nome e per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale Atto.

Il sottoscrittore che agisce in nome e per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni dovrà attestare (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000), alla data del rilascio della garanzia, il possesso dei requisiti da parte dell'Azienda di Credito o della Compagnia di Assicurazione previsti dalla normativa vigente (specificando, per quest'ultime, l'iscrizione al Ramo 15 - Cauzioni - dell'IVASS e allegando un estratto dell'Albo delle Imprese IVASS da cui si evinca la relativa iscrizione) nonché, in ogni caso, dell'assenza di


fonte: http://burc.regione.campania.it

situazioni fallimentari o prefallimentari o di possibile insolvenza.

### 5.6 Consegna delle polizze con firma digitale

In caso di consegna della garanzia finanziaria in formato digitale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD), dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente, contestualmente e separatamente, i seguenti tre file:

- contratto di polizza, che deve essere sottoscritto congiuntamente con firma digitale dal soggetto contraente e dal fideiussore;
- autentica notarile (attestante che la persona preposta che agisce in nome e per conto del soggetto garante ha titolo a sottoscrivere tale Atto), che deve essere sottoscritta con firma digitale unicamente dal Notaio di riferimento con data contestuale o successiva all'emissione del contratto di polizza;
- attestazione di solvibilità del soggetto garante, che deve essere sottoscritta con firma digitale unicamente dalla persona preposta che agisce in nome e per conto del medesimo.

### 5.7 Norma transitoria

I soggetti intestatari del titolo abilitativo alla gestione dell'impianto in esercizio devono adeguare le garanzie finanziarie prestate al primo provvedimento di modifica / voltura / rinnovo dell'autorizzazione e, comunque, entro e non oltre il termine di anni due (2) dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente allegato.


fonte: http://burc.regione.campania.it

## PARTE SESTA

# 6. IMPIANTISTICA E CRITERI DI GESTIONE

## 6.1 Dotazioni minime per gli impianti di GESTIONE RIFIUTI

6.1.1. adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne;

6.1.2. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con sistema di separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento. In caso di necessità, le acque di seconda pioggia dovranno essere convogliate nell'impianto di trattamento a seguito di esplicita prescrizione motivata da parte dell'Ente Idrico Campano se trattasi di scarico in fogna o dell'Ente competente se trattasi di scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo;

6.1.3. adeguato sistema di raccolta dei liquami di percolazione e/o sversamenti accidentali; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento;

6.1.4. idonea recinzione;

6.1.5. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio in messa in riserva dei rifiuti (R13) da quelle utilizzate per lo stoccaggio del materiale EoW, e da quelle utilizzate per il deposito temporaneo dei rifiuti;

6.1.6. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di deposito preliminare e/o messa in riserva;

6.1.7. la superficie del settore di conferimento e quella di lavorazione devono essere impermeabili e dotate di adeguati sistemi di raccolta per eventuali spandimenti accidentali dei reflui. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;il settore del deposito preliminare e/o della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente delimitate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER o le tipologie di rifiuti, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

6.1.8. indicazione sui sistemi adottati per garantire che i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, siano stoccati in modo che non possono venire a contatto;

6.1.9. precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti.

## 6.2 Quantità massima stoccabile di rifiuti

6.2.1. per rifiuti stoccati in cassoni: nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori e la movimentazione dei rifiuti la superficie occupata dal totale dei contenitori non può essere, in ogni caso, superiore all'80% della superficie a disposizione*[2];

* [2] per "superficie a disposizione" è da intendersi l'intera superficie interna al perimetro aziendale disponibile per il transito dei veicoli in ingresso/uscita e la movimentazione dei materiali.


fonte: http://burc.regione.campania.it

6.2.2. per rifiuti liquidi: nel rispetto delle norme per la sicurezza dei lavoratori e la movimentazione dei rifiuti la quantità massima di rifiuti stoccabile è pari alla capacità dei contenitori secondo le indicazioni di cui ai punti 6.4 e 6.5 ;

6.2.3. per rifiuti stoccati in cumuli: "i cumuli non possono superare l'altezza di cinque metri. Per i cumuli con altezza superiore a tre metri è necessario elaborare nella relazione tecnica il calcolo di verifica di stabilità" –punto 6.3. Sono ammesse modalità di stoccaggio diverse da quelle indicate ai punti precedenti purché la superficie occupata per lo stoccaggio non sia superiore all' 80% della superficie a disposizione e siano rispettate le norme di cui al D.Lgs. 81/2008;

6.2.4. in ogni caso la superficie utile per lo stoccaggio non può essere superiore al 80% della superficie a disposizione.

### 6.3 Stoccaggio in cumuli

I cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, tale da garantire la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
L' area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi / liquami in un'apposita rete di raccolta e in pozzetti di raccolta.
Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, con strutture discontinue anche con tettoia mobile. Qualora la copertura dei cumuli non risulti tecnicamente attuabile, la protezione degli stessi potrà essere assicurata mediante l'impiego di sistemi alternativi quali impianti di nebulizzazione, sistemi di umidificazione o altri dispositivi idonei a garantire un livello di efficacia analogo. In questo caso, dovrà essere previsto in sistema di trattamento in continuo delle acque di dilavamento con soluzioni di trattamento conformi agli inquinanti presenti nei rifiuti.
I cumuli non possono superare l'altezza di cinque metri. Per i cumuli con altezza superiore a tre metri è necessario prevedere nella relazione tecnica il calcolo di verifica di stabilità. Tale calcolo, deve essere corredato da apposita attestazione del tecnico, che deve garantire il rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.

### 6.4 Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra

Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 392/96 per la disciplina degli oli usati, i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.
I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza. le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell' ambiente.
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza. pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.
I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.
I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la


fonte: http://burc.regione.campania.it

sovrapposizione diretta non dovrà superare tre livelli. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

### 6.5 Stoccaggio in vasche fuori terra

Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.
Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

### 6.6 Bonifica dei contenitori

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni; detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto opportunamente attrezzata con sistema di depurazione o presso centri autorizzati.

### 6.7 Criteri di gestione

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.
Le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento o al recupero possono essere classificate e autorizzate come R12 o D13 solo in mancanza di un altro codice R/D appropriato. Nella fattispecie l’istante, nella relazione tecnica, deve specificare dettagliatamente e per ogni singolo codice CER di cui chiede l’autorizzazione in R12 o in D13, le operazioni e le modalità di trattamento che intende effettuare .

### 6.8 Miscelazione di rifiuti

E’ vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità e la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, tranne la deroga di cui all’art. 187 del D.lgs. n.152/2006.


fonte: http://burc.regione.campania.it

## PARTE SETTIMA

## 7. GESTIONE di Particolari categorie di impianti:

### 7.1 Centri di raccolta e Trattamento RAEE

I Centri di raccolta e trattamento, nonché quelli che effettuano unicamente lo stoccaggio provvisorio, devono essere organizzato nel rispetto del D.Lgs. 49/2014 e le modalità di gestione dei RAEE devono essere conformi a quanto stabilito nel succitato decreto, per cui gli elaborati progettuali devono contenere tutti i dati ivi previsti.

7.1.1. Requisiti tecnici degli impianti di trattamento

a) Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente provvedimento non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianto industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura di materiali trattati;
b) L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
   a.1) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dismesse;
   a.2) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento;
   a.3) deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
   a.4) A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità dei sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

7.1.2 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:

a) Settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
b) Settore di messa in sicurezza;
c) Settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
d) Settore frantumazione delle carcasse;
e) Settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
f) Settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
g) Settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento:

L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di:

a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
b) portale radiometrico;
c) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;


fonte: http://burc.regione.campania.it

d) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
e) adeguato sistema di raccolta dei liquami di percolazione/sversamento; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi sgrassanti;
f) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
g) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
h) container idonei allo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;

I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed uscita.

Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostane lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

7.1.3 Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento Modalità di raccolta e di conferimento

- La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
- Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- Devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del D.Lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta , stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.

Devono essere:

- Scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
- Rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
- Assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- Mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- Evitate operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- Utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

7.1.4 Gestione dei rifiuti in ingresso


fonte: http://burc.regione.campania.it

- I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento;
- Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile (portale radiometrico in base alla capacità di trattamento), deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

7.1.5 . Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

- Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendo il successivo recupero;
- I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento;
- I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata;

Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:

- Idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
- Dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
- Mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.
Lo stoccaggio dei CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 95 e s.m.i., e dal decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aereosol e di polveri.
Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

7.1.6 Messa in sicurezza dei RAEE


fonte: http://burc.regione.campania.it

L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.

La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:

- Condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del D.Lgs. n. 209/1999;
- Componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retro illuminatori;
- Pile;
- Circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cmq;
- Cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore;
- Plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
- Rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
- Tubi catodici;
- Clorofluorocarburi (CFC) , idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
- Sorgenti luminose a scarica;
- Schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
- Cavi elettrici esterni;
- Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progetto tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
- Componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'art. 3 e dall'allegato I della direttiva 96/92/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- Condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza> 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

- tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
- apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GPW) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento CE n. 2037 del 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
- sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.

Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere gestiti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiale e/o profondi.
devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aeresol e di polveri;


fonte: http://burc.regione.campania.it

nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

### 7.2 Impianti di Ricerca e sperimentazione

Oltre alla documentazione prevista ai punti 1, 2 e 3 è necessario che il soggetto proponente faccia pervenire dichiarazione, resa ai sensi della L. 445/2000, attestante che *"l'attività per cui si richiede l'autorizzazione non comporta utile economico".*

### 7.3 Impianti di Autodemolizione

l Centri di raccolta e gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere organizzati e gestiti nel rispetto del D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.

7.3.1 Requisiti dei Centri di Raccolta e Impianti di Trattamento di veicoli fuori uso

Ubicazione: i centri di raccolta e gli impianti di trattamento devono essere localizzati, preferibilmente, in:

1. aree industriali dismesse
2. aree per servizi e impianti tecnologici
3. aree per insediamenti industriali e artigianali

Di contro il centro di raccolta non può essere localizzato in:
• Aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
• Aree individuate ai sensi dell'art. 3 del DPR 357/1997, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito di valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto (Habitat naturali)
• In aree naturali protette sottoposte a misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m..(Aree protette)
• In aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii;
• Nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 42/2004 – art. 20 e seguenti.
• In aree esondabili, instabili e alluvionabili individuate ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Relativamente all'ubicazione dei Centri di raccolta, in sede di conferenza di servizi, sono valutate anche le distanze dai centri abitati al fine di adottare eventuali misure di mitigazione ambientale. Per quanto concerne il procedimento di V.I.A. si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

7.3.2 Organizzazione del Centro di Raccolta
La Relazione tecnico-descrittiva deve contenere:
a) le indicazioni relative a:
• modalità di stoccaggio;
• quantità massima stoccabile di veicoli prima del trattamento: una unità ( M1, N1) per ogni 8 mq.* di superficie disponibile per il "settore conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento" (totale veicoli prima del trattamento: superficie/8mq.; il numero di veicoli così


fonte: http://burc.regione.campania.it

calcolato deve essere diminuito di tante unità in relazione al quantitativo di rifiuti provenienti da attività di autofficine tenendo presente che, convenzionalmente, un autoveicolo è pari a 1 ton);
• quantità massima stoccabile di veicoli dopo il trattamento: una unità (M1, N1) per ogni 8 mq. di superficie disponibile per il "settore dei veicoli trattati; laddove vengano utilizzati appositi cantilever è consentita la sopraelevazione di tre carcasse (totale carcasse=superficie/8 mq*3)

*Una unità per ogni 8 mq. per veicoli M1,N1 = 1 t per carcassa
Oppure una unità ogni 20 mq. per veicoli M2, N2, O2, veicoli fuori strada e macchine agricole e delle loro componenti aventi 0,75<peso<3,5 t
= 5 t per carcassa
Oppure una unità ogni 40 mq. per veicoli M3, N3,O3, veicoli fuori strada e macchine agricole e delle loro componenti aventi 3,5<peso<10 t
= 10 t per carcassa
Oppure una unità ogni 2 mq. per veicoli a tre ruote
Oppure una unità ogni mq. per veicoli a due ruote;

• periodo massimo di stoccaggio per tipologia di rifiuto nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• descrizione dettagliata dei processi di recupero;
• indicazione sulla collocazione finale del prodotto recuperato e/o da destinare al riutilizzo;
• destinazione degli scarti;
• superficie complessiva del centro di raccolta;

b) Ubicazione dei Settori impermeabilizzati e relativa superficie in mq.
• Settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
• Settore di trattamento del veicolo fuori uso (area coperta);
• Settore di deposito delle parti di ricambio (area coperta);
• Settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
• Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (area coperta);
• Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili (da utilizzare anche per lo stoccaggio di ricambi usati provenienti da autoriparatore, ai sensi dell'art. 5 comma 15 del D.Lgs. 209/2003);
• Settore di deposito dei veicoli trattati.

I Centri di Raccolta e gli Impianti di Trattamento dei veicoli fuori uso devono inoltre possedere:

• Area adeguata di stoccaggio del veicolo prima del trattamento, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
• Adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione;
• Sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli adeguatamente dimensionati;
• Adeguato sistema di raccolta e trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
Deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
• Idonea recinzione lungo tutto il perimetro con adeguata barriera di protezione al fine di minimizzare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno;
• Area di stoccaggio dei pezzi smontati;
• Area di stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori;
• Area di stoccaggio dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, in appositi serbatoi (carburante, oli, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido freni, acidi degli accumulatori, e fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso);


fonte: http://burc.regione.campania.it

• Adeguato stoccaggio di pneumatici fuori uso.

7.3.3 Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso

Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
• Rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
• Rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
• Rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
• Prelievo del carburante e avvio a riuso;
• Rimozione con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi di oli di tutti i tipi, di antigelo, di liquidi refrigerante,di liquidi freni,di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
• Rimozione del filtro olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti ; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
• Rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
• Rimozione per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
• La gestione dei CFC e degli HFC avviene in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20.9.2002, pubblicato sulla G.U. n. 231 del 2.10.2002;
• Per i rifiuti pericolosi sono altresì rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
• Lo stoccaggio degli oli usati è realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 95/92 e al D.M. 392.

7.3.4 Attività di demolizione

L'attività di demolizione si compone delle seguenti fasi:
• Smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre operazioni equivalenti volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
• Rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
• Eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambi commerciabilizzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. I punti di commercializzazione non devono ricadere nelle aree di lavorazione.

7.3.5 Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio
Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:
• Nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
• Nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali


fonte: http://burc.regione.campania.it

metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
• Nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
• Nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto,e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
• Nella rimozione dei componenti in vetro.

7.3.6 Criteri di gestione

• Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento di veicoli;
• Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di due veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori Giunta Regionale della Campania;
• L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a 3(tre);
• Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
• Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili è realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
• Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
• Il deposito preliminare dei rifiuti non recuperabili deve essere effettuato in idonei contenitori.
Nel caso di conferimento di rifiuti provenienti da attività di autofficine, ai sensi dell'art. 5, comma 15, D.Lgs. n. 209/2003, per ogni tipologia di rifiuto (CER) dovrà essere indicata la quantità, l'operazione di recupero che si intende svolgere e le aree dell'impianto interessate per il loro stoccaggio e/o recupero.

7.3.7 Messa in riserva di autoveicoli

L'azienda titolare di autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione può richiedere l'autorizzazione per una seconda unità locale (denominata unità locale secondaria) per la messa in riserva di rifiuti pericolosi ( CER 160104* - R13) denominata "area o centro di accettazione autoveicoli ".
In particolare, si specifica quanto segue:

1. nella sede principale saranno svolte tutte le operazioni previste per i Centri di Raccolta e/o Impianti di trattamento dei veicoli fuori uso;
2. nella sede secondaria potranno essere invece svolte esclusivamente le operazioni di conferimento (comprese le operazioni amministrative di rilascio del Certificato di demolizione e di cancellazione del veicolo da PRA) e messa in riserva (R13) dei veicoli da bonificare, prima del loro trasferimento nella sede principale, da eseguirsi entro 30 giorni, dove saranno svolte tutte le rimanenti operazioni di recupero;

Le sedi secondarie dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente provvedimento, ed essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Il Veicolo da bonificare (rifiuto costituito da autovettura senza targa) dalla sede secondaria (sede di accettazione) dovrà essere trasportato verso la sede operativa principale con un mezzo opportunamente autorizzato, di proprietà della ditta, o di ditte autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi, con formulario di accompagnamento (FIR) debitamente vidimato, ai sensi di legge.


fonte: http://burc.regione.campania.it

## 7.4 Discariche

7.4.1 Nuove autorizzazioni.

Le Discariche, che ricevono fino a 10 Mg (t) di rifiuti al giorno o con una capacità totale fino a 25000 Mg (t), e le discariche per i rifiuti inerti, ricadono nella presente disciplina, di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06. Devono essere organizzate e gestite nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.
Le altre tipologie di discarica ricadono nell' all. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e pertanto soggette al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al titolo III Bis della parte seconda del D.Lgs. 152/06.
Sono sottoposte preliminarmente nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/06 le discariche di rifiuti urbani di cui all'allegato IV alla parte II del T.U.A. D.Lgs. 152/06 Punto 7 lettera u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
I progetti che in sede di verifica di assoggettabilità sono sottoposti a VIA e quelli che direttamente ricadono nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ( ALLEGATO III parte seconda del D.Lgs. 152/06 - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) e di cui alle seguenti lettere:
- p): Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva superiore a 100.000 m3 (0perazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 m3;
- m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
sono sottoposti alla procedura autorizzativa di cui all' ART. 27-bis ((Provvedimento autorizzatorio unico regionale) del D.Lgs.152/06, che comprende il VIA e l'autorizzazione ex art. 208 o l'Autorizzazione Integrata Ambientale , sulla base della diversa tipologia sopra indicata. Con DGR 680/2017, successivamente adeguata con DGR 613 del 28.12.2021, e della riforma dell'ordinamento regionale, l'Autorità Competente per il rilascio del provvedimento unico regionale è stata individuata nell' Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali 306.00.00 - Via De Gasperi 28 80133 Napoli - Pec valutazioni.ambientali@pec.regione.campania.it, competente anche per la verifica di assoggettabilità.
Per le discariche che non debbano acquisire il giudizio di compatibilità ambientale (di rifiuti inerti fino a 100000 m3), ovvero sono state escluse in sede di verifica di assoggettabilità dalla procedura di VIA, formuleranno l'istanza di autorizzazione, sulla base della modulistica di cui al presente disciplinare se ricadenti nell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, oppure se ricadenti in AIA sulla base della modulistica approvata con D.D. 925 del 6.12.2016, pubblicato sul BURC n. 87 del 19/12/2016.
Per entrambe le procedure le istanze vanno inoltrate alle U.O.S. provinciali della Direzione Generale Ciclo Integrato dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali, Osservatorio e Documentazione 216.00.00

7.4.2 Modifiche degli impianti esistenti.

Per le modifiche agli impianti di discarica autorizzati ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, fermo restando le necessarie valutazioni in merito all'eventuale giudizio di compatibilità ambientale, si applicano le procedure previste ai punti 3.3 e 3.4 del presente disciplinare.
Per le modifiche agli impianti di discarica autorizzati con provvedimento AIA, fermo restando le necessarie valutazioni in merito all'eventuale giudizio di compatibilità ambientale, si richiama l'art. 5 comma 1 lettera l- bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto del D.Lgs. 152/06:
- la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell' impianto,


fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente (o sulla salute umana). In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.
Pertanto per quanto attiene l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di discarica (con indicazione della capacità totale), è sostanziale una modifica che riguardi un'incremento della quantità conferibile pari o superiore alle 25000 Mg, quale valore soglia. La relativa procedura e modulistica è contenuta nel citato D.D. 925 del 6.12.2016, pubblicato sul BURC n. 87 del 19/12/2016.
Ove il provvedimento AIA o gli atti ad esso propedeutici riportino un valore dimensionale anche in tonnellate/giorno ricevibili dall'impianto, gli incrementi di tale valore che risultino inferiori a 10 tonnellate/giorno rappresentano modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06, in quanto inferiori alla soglia di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.
Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale, fermo restando l'obbligatorietà della procedura VIA per modifiche che comportino incrementi superiori a 100.000 tonnellate, rientrano nella procedura di verifica di assoggettabilità modifiche che comportino incrementi inferiori alle 100.000 tonnellate.
Ad iniziativa del soggetto istante, con particolare, ma non esclusivo, riguardo ad interventi che prevedono modifiche inferiori ai valori soglia ( pertanto non sostanziali per l'AIA ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1) può essere chiesta l'esclusione anche dalla verifica di assoggettabilità a VIA in ragione della limitatezza dimensionale delle modifiche proposte rispetto alle dimensioni complessive dell'impianto, con specifiche motivazioni tecniche relative alle condizioni del sito interessato ed alle modalità di svolgimento dell'attività prevista.
Tali specifiche condizioni dovranno essere oggetto della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 del codice, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017, nel rispetto degli 'Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania' di cui alla D.G.R. 680/2017, come adeguata con DGR n. 613 del 28.12.2021.
Ai fini dell'ammissibilità di tali interventi, il soggetto interessato produce contestualmente:
a) la comunicazione di cui all'art. 29 nonies comma 1 del d.lgs. 152/2006 all' U.O.S. competente per territorio;
b) l'istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, da inoltrarsi alla U.O.S. competente per materia (valutazioni ambientali).
La valutazione preliminare si conclude entro 30 giorni dalla richiesta, ai sensi del citato art. 6, comma 9, ove tale valutazione escluda l'occorrenza della valutazione di assoggettabilità a Via e risulti anche decorso, in assenza di pronunce ostative da parte dell'ufficio, il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006, il soggetto interessato può procedere all'attuazione delle modifiche richieste.

7.4.3 Utilizzo materiale biostabilizzato.

Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica e per la copertura superficiale finale della discarica può essere utilizzato il biostabilizzato ottenuto dal processo di stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti, purché conforme per qualità, quantità e metodica, alle norme tecniche previste nella regolamentazione approvata con D.G.R. 693 del 31/10/2018, così come adeguata con DGR n. 348 del 30.06.2026. Detti rifiuti, non concorrono alla formazione del limite autorizzativo e il loro utilizzo è previsto mediante l'aggiornamento dei piani di ripristino ambientale eventualmente approvati ai sensi del D.Lgs. 36/03, così come modificato ed aggiornato dal D.lgs. 121/2020. Per i nuovi progetti di copertura definitiva è prescritto, ove disponibile, l'utilizzo del biostabilizzato prodotto negli impianti STIR presenti sul territorio della Regione Campania ai fini dell'applicazione dei principi dell'economia circolare.
La copertura superficiale finale delle discariche interessate da tale utilizzo dovrà essere realizzata con


fonte: http://burc.regione.campania.it

una struttura multistrato costituita in rispetto delle indicazioni del punto 2.4.3 dell'allegato al D.Lgs. 36/2003, così come modificato ed aggiornato dal D.lgs. 121/2020.

Per gli impianti dotati di provvedimento AIA, preliminarmente alle attività indicate il soggetto gestore della discarica interessato all'utilizzo del biostabilizzato, ove tale utilizzo non risulti già previsto nell'autorizzazione della discarica, dovrà attivare il procedimento autorizzatorio per le modifiche non sostanziali disciplinato dall'art. 29 nonies del d.lgs. 152/2006 . La comunicazione è corredata della documentazione prevista dal d.lgs. n. 36/2003, così come modificato ed aggiornato dal D.lgs. 121/2020, per la copertura della discarica, compresi gli elaborati tecnici riguardanti le modalità di eventuali predisposizioni utili alla messa in riserva, alla preparazione del biostabilizzato ed all'utilizzo combinato per l'utilizzo previsto dalla citata D.G.R. 693/2018, così come adeguata con DGR n. 348 del 30.06.2026.

A seguito di formazione dell'assenso alla realizzazione delle modifiche comunicate ai sensi dell'art. 29 nonies citato, il proponente è autorizzato:

a. all'uso del materiale biostabilizzato con i limiti indicati dalla D.G.R. 693 del 31/10/2018, così come adeguata con DGR n. 348 del 30.06.2026;
b. all'attività di messa in riserva, ove necessaria, del materiale biostabilizzato (operazione R13, allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/06);
c. alla preparazione del biostabilizzato e le attività necessarie all'utilizzo combinato col terreno vegetale nei limiti indicati dalla D.G.R. 693 del 31/10/2018, così come adeguata con DGR n. 348 del 30.06.2026.

Per gli impianti non dotati di provvedimento AIA, il soggetto gestore della discarica interessato all'utilizzo del biostabilizzato dovrà richiedere autorizzazione, per quanto riferibile ai suindicati punti a, b e c, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006.


fonte: http://burc.regione.campania.it